

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 85 del 13 marzo 2019.

“Approvazione disegno di legge recante: <Modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nella legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Modifica del Consiglio regionale per i beni culturali>”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 concernente: “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTO il disegno di legge recante: “Modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nella legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Modifica del Consiglio regionale per i beni culturali”, predisposto dall'Assessorato





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

regionale dei beni culturali e l'identità siciliana (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante:

“Modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nella legge regionale 1

agosto 1977, n. 80. Modifica del Consiglio regionale per i beni culturali”, nel

testo che, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnica, è

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”.

Il Segretario

BUONISI



Il Vicepresidente

ARMARO

MTC

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 13/03/19 ALLEGATO A PAG 2 di 4

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

*Modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nella legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
Modifica del Consiglio regionale per i Beni culturali.*

Relazione illustrativa

Con gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale n. 80 del 1977 e successive modifiche e integrazioni veniva istituito il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali

In adempimento a queste previsioni di legge, il Consiglio è stato negli anni strutturato in maniera fortemente pletrica e corredato da un insieme di cautele e precauzioni che hanno reso il materiale funzionamento complesso e labirintico, tanto da comportarne negli anni la stasi con i conseguenti rallentamenti e riverberi negativi su tutte quelle attività che ne erano a vario titolo collegate. Un esempio per tutti, la mancata piena applicazione della legge 20 del 2000 sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.

E' di tutta evidenza che questa difficoltà obiettiva risiede nella complessità della struttura. Ciò impone una riflessione sulla congruità del Consiglio regionale dei Beni culturali nella sua attuale e pletrica strutturazione, soprattutto in ordine alla coerenza e all'efficacia dell'azione amministrativa alla luce delle più recenti tendenze che hanno visto affermare nell'apparato dei Beni Culturali un nuovo modello organizzativo più efficiente.

Si impone, quindi, una rivisitazione delle norme tematiche contenute nella l.r 80/1977.

E' in questa direzione che opera il presente disegno di legge, che si incarica di ridefinire la composizione e i compiti del Consiglio dei beni culturali e, più in generale, ad inserire tutti gli aggiornamenti e correttivi normativi per procedere ad un concreto efficientamento dell'Istituto. Per quanto precede, si sottopone l'unito disegno di legge.

Relazione tecnica

La presente relazione si pone l'obiettivo di quantificare l'impatto sui saldi di finanza regionale derivanti dall'articolato del progetto normativo e l'imputazione delle eventuali risorse in caso di maggiori oneri per il rispetto del vincolo di copertura finanziaria.

In particolare si pone in evidenza che il Consiglio per i Beni culturali e paesaggistici di cui alla presente proposta di legge, riguarda la mera sostituzione dell'ex Consiglio per i beni culturali e ambientali, già normato all'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80, tutt'ora esistente. La copertura finanziaria, pertanto, è ben individuata nel capitolo 376514 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali" della rubrica dei Beni culturali. La ricomposizione con un numero inferiore di componenti, quindi, lascia propendere per una economia sugli oneri derivanti da suo funzionamento, garantendone la sostenibilità finanziaria con gli appostamenti già esistenti.



IL SEGRETARIO



Art. 1

Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici

1 L'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Il Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici”.

2 Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici esprime parere su istanza del Dirigente generale del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, trasmessa per il tramite dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore. I pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a dieci giorni. I pareri sono espressi sulle seguenti materie:

- a) sui programmi regionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di attuazione predisposti dall'amministrazione;
- b) sugli schemi di accordi extraregionali in materia di beni culturali;
- c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
- d) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- e) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

3 Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici può avanzare proposte all'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4 Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è composto da:

a) un numero massimo di 10 eminenti personalità del mondo della cultura di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di curriculum con esperienza prevalente nel settore dei beni culturali, nominate dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana nel rispetto del principio di equilibrio tra gli ambiti professionali: biblioteconomi, archeologi, naturalisti, storici dell'arte, etnoantropologi, paesaggisti, storici dell'architettura, esperto in materie giuridiche ed economiche del patrimonio culturale, esperto in management e tutela dei beni culturali, rappresentante CEI per i Beni culturali e rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.

b) il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, con voto consultivo;



IL SEGRETARIO

uon

c) i dirigenti delle strutture periferiche (Soprintendenti, Direttori dei parchi, Direttori dei Poli) competenti territorialmente o per materia o su specifici argomenti, su invito e senza diritto di voto;

5 La composizione del Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, previo parere della V Commissione Cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa delibera di Giunta. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è presieduto dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

6 Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte dell'Assessorato, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio.

7 Le funzioni di segreteria del Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici sono svolte da un dipendente in servizio presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana con qualifica di dirigente o funzionario.

8 Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è convocato dal Dirigente generale dei beni culturali e dell'Identità siciliana almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che lo ritenga necessario l'Assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana o su richiesta da almeno un terzo dei componenti.

9 Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice e, in caso di parità, di voti prevale quello del Presidente. Entro tre mesi dall'insediamento, approva il regolamento interno.

10 L'incarico è a titolo gratuito e ai componenti spetta soltanto l'eventuale rimborso delle spese di missione a norma di legge, se dovuto, a valere delle disponibilità della Missione 5, Programma 2 della Rubrica dei Beni culturali e dell'Identità siciliana – capitolo 376514.

Art. 2

Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80

1 Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'onere complessivo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 376514 del bilancio della Regione.



IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE N. 85 DEL 13/03/19 ALLEGATO A PAG 4

art. 4

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



IL SEGRETARIO